



# ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

1 | 15 marzo 2024

## % imprese che effettuano vendite online (UE)

Lituania	38,9
Svezia	38,1
Danimarca	36,7
Irlanda	35,1
Spagna	33,6
UE (27 Paesi)	22,9
Germania	22,2
Italia	19,1
Francia	16,8

Fonte Eurostat  
(dati 2022)

## L'apunto

“I giovani scelgono un'azienda per il lavoro offerto, per la piacevolezza dell'ambiente, per la flessibilità, per la formazione che garantisce loro l'occupabilità. La carriera diventa una conseguenza di questi aspetti e valori”.

**Andrea Del Chicca**  
Direttore Corporate e  
del Personale di Trenord



Associazione Nazionale Commercianti  
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione  
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8  
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622  
[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) | [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

## 43a Mostra Convegno Expocomfort La nuova edizione di Tecnopolis/CasANGAISA

Anche l'edizione 2024 di Mostra Convegno Expocomfort avrà ANGAISA fra i protagonisti principali, con gli [spazi espositivi di Tecnopolis/CasANGAISA](#) che – da martedì 12 fino a venerdì 15 marzo, presso Rho Fiera (MI) - ospiteranno le diverse aziende partner, leader nei rispettivi settori. I visitatori potranno rivolgersi ai punti informativi di Blu&Rosso, Eurowire, IdroLAB, Jungheinrich, Logicà, Partner Pro, Sanmarco Informatica, Sefin e VM Sistemi, per ottenere informazioni e chiarimenti su prodotti e servizi rivolti alla distribuzione idrotermosanitaria e sulle condizioni di favore riservate alle aziende associate. Ricordiamo inoltre che [presso lo stand si terranno diversi seminari formativi](#), curati da alcune delle aziende partner di Tecnopolis e sarà inoltre attivo il “Punto Installatori”, riservato ai clienti dei soci distributori in visita alla fiera. Registrandosi presso lo stand, ogni installatore potrà ritirare la t-shirt ANGAISA/MCE e una copia della rivista “L'Installatore Professionale”; inoltre potrà assistere alle sessioni di aggiornamento tecnico-professionale curate da Lorenzo Epis, “Orizzonti 2024”. Segnaliamo infine la possibilità di utilizzare, previa prenotazione, la sala

riunioni disponibile per incontri e riunioni di lavoro (max 12 persone).

La 43ª edizione di MCE introdurrà l'innovativo concept layout dedicato all'Indoor Climate, che rappresenterà la convergenza tecnologica, offrendo per essa una panoramica unica ed esclusiva sulle soluzioni che le nuove esigenze imposte dall'evoluzione del mercato richiedono. *“L'impostazione della 43ª edizione di MCE nasce dall'ascolto dei nostri interlocutori primari, Espositori e Visitatori, con i quali collaboriamo e dialoghiamo coinvolgendo le loro associazioni di rappresentanza nel Comitato Scientifico e Promotore. – afferma Massimiliano Pierini, Managing Director di RX Italy – La prima grande innovazione è l'abbandono della consueta ripartizione caldo/freddo per perseguire il concetto di oltre il comfort - Beyond Comfort - che vede nella climatizzazione e quindi nell'integrazione delle diverse tecnologie il suo focus.”* La nuova suddivisione degli spazi sarà connotata per aiutare gli operatori nel percorso di visita che metterà in evidenza le soluzioni più innovative per raggiungere il miglior comfort possibile in tutti gli ambienti in cui *segue a pag.2*



continua da pag.1

le persone vivono e lavorano. La maglia espositiva offrirà un percorso logico che permetterà al Visitatore l'ottimizzazione dei tempi e la visita guidata per soluzioni tecnologiche e al contempo una migliore visibilità alle aziende espositrici, facilitando l'incontro fra domanda e offerta. Per agevolare la logica del percorso saranno introdotti nuovi collegamenti che permet-

teranno il passaggio diretto tra i diversi padiglioni. A partire da questa edizione, gli spazi dedicati all'*Indoor Climate* occuperanno i padiglioni 1/3, 5/7, 9/11 e 14/18. *That's Smart* sarà integrata al centro della manifestazione (pad. 5), dove si svilupperanno tutti gli eventi di approfondimento dedicati all'integrazione tecnologica in grado di migliorare la qualità della vita, rispettare l'ambiente, portare a una nuova

indipendenza energetica: dall'efficienza energetica agli smart building, dalle fonti rinnovabili alla mobilità elettrica, dalla building automation alle comunità energetiche. I padiglioni 2/4 saranno interamente dedicati alla *Componentistica per impianti*, collegati direttamente ai padiglioni 6/10 che ospiteranno *Tecnica Sanitaria, Ambiente Bagno, Trattamento Acqua e Attrezzatura e Utensileria*.

## Diritto & Impresa

### Energia. Approvate regole attuative per le CER.

Il 23 febbraio 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato le [Regole Operative](#) relative al Decreto CACER ([Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, anche detto Decreto CER](#)) che disciplinano l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi previsti dal PNRR, attraverso un decreto direttoriale pubblicato sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). In particolare, per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), considerate la nuova frontiera per lo sviluppo energetico nazionale, sono state approvate le regole operative per accedere agli incentivi sulle Comunità Energetiche Rinnovabili. Le regole, oltre che dal sito del MASE, sono consultabili anche dal sito del #GSE (Gestore Servizi Energetici) al seguente link: <https://www.gse.it/supporto/manuali-moduli-e-procedure>. Con il medesimo decreto è stato altresì approvato lo schema di "Avviso Pubblico per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU". Entro 45 giorni il GSE dovrà mettere in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste. Le nuove regole approvate dal GSE trovano il proprio fondamento nell'articolo 11 del D.M. 7 dicembre 2023, n. 414 che aveva appunto demandato al Gestore dei servizi energetici, previa verifica da parte di ARERA, l'individuazione delle procedure operative necessarie per realizzare le comunità energetiche rinnovabili e fruire delle agevolazioni.

Esse consistono in due misure:

1. Una tariffa incentivante (contributo in conto esercizio) sulla quota di energia condivisa incentivabile per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni

di autoconsumo per la condivisione dell'energia. Le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le comunità di energia rinnovabile, i gruppi di autoconsumatori e gli autoconsumatori a distanza. La tariffa può essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

2. un contributo in conto capitale (a fondo perduto) a valere sulle risorse del PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Le richieste di accesso al contributo devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2025 e tutti gli impianti ammessi al contributo dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi a partire dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026. La misura si applica fino al 30 giugno 2026, per la realizzazione di una potenza complessiva di almeno 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie attribuite dal PNRR, di 2,2 miliardi di euro.

L'incentivazione avviene attraverso il seguente meccanismo:

- l'erogazione in corso d'anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante (acconto);
- il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse in corso d'anno al GSE dai gestori di rete (conguaglio)

La valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata avviene su base mensile, qualora il GSE abbia a disposizione il set completo di misure valide o un set minimo di misure valide trasmesse dai gestori di rete; la pubblicazione del corrispettivo avviene entro il 25 del mese "m+1", detto "m" mese di validazione della misura. Nei casi in cui il referente abbia richiesto, contestualmente all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, anche il servizio di ritiro dell'energia immessa in rete per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione, il GSE ha stabilito anche le specifiche condizioni economiche relative al ritiro dedicato per i suddetti impianti, secondo le modalità previste dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 280/07. Il medesimo GSE dovrà poi procedere alla pubblicazione del corrispettivo di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete entro il 25 del mese m+1 e dovrà erogare, su base mensile, entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi (o all'emissione della fattura da parte del referente, ove prevista), gli importi spettanti al raggiungimento della soglia minima di importo pari a 50 €. È possibile cumulare la tariffa premio con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%. In tal caso la tariffa premio sarà ridotta con un fattore proporzionale al contributo già ricevuto. Si fa presente, da ultimo, che il GSE renderà inoltre disponibili sul proprio sito istituzionale documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER e, in raccordo con il MASE, lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo.

**Fisco. Bonus pubblicità. Dal 1° marzo 2024 al 2 aprile 2024 presentazione comunicazione per investimenti effettuati o da effettuare nel 2024.**

Come noto, alle imprese, ai lavoratori

autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno (57-bis, comma 1-quinquies, D.L. n. 50/2017, introdotto dall'art. 25-bis, D.L. n. 17/2022, il cd. decreto "Energia", convertito dalla L. n. 34/2022). Per accedere al bonus pubblicità 2024 è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato. La domanda va inviata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d'identità elettronica (CIE). A decorrere dal 1° marzo 2024 e fino al 2 aprile 2024 è possibile presentare le comunicazioni per l'accesso al suddetto credito d'imposta investimenti pubblicitari in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2024. Il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria, con una notizia pubblicata sul proprio sito, ha annunciato che, considerato che il termine di scadenza per la presentazione della "comunicazione per l'accesso" al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2024 coincide con le festività pasquali, il termine è stato prorogato dal 31 marzo al 2 aprile 2024 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 15 febbraio 2024. Il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria ha inoltre rilevato, in alcune FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull'effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d'identità). Il beneficiario, comunque, è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e a esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda. In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

#### Dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025

Salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025 i soggetti che hanno inviato

la "Comunicazione per l'accesso" dovranno poi inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2024. Successivamente alla presentazione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati", sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta. Posto che l'agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziato, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale. Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi. Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "6900". L'agevolazione è concessa nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti "de minimis".

#### **Fisco. Comunicazione dati su opzioni bonus edilizi e su interventi condominiali. Proroga del termine dal 16 marzo 2024 al 4 aprile 2024.**

##### Contribuenti e intermediari

Come noto, i contribuenti o i loro intermediari entro il termine ordinario del 16 marzo 2024 devono inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta relativa alle spese per interventi edilizi sostenuti nel 2023. Per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni sopra citate, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che le stesse possono essere inviate entro il 4 aprile 2024, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. ([Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024 pubblicato il 22 febbraio 2024](#)).

##### Amministratori di condominio

Come noto, gli amministratori di condominio entro il termine ordinario del 16 marzo 2024 devono inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico e di ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. Per consentire agli amministratori di condominio un congruo

lasso di tempo per effettuare la suddetta trasmissione dei dati, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga al 4 aprile 2024 per l'invio delle suddette informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024. Al fine di semplificare gli adempimenti per gli amministratori di condominio, è previsto l'esonero dall'invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. ([Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024 pubblicato il 22 febbraio 2024](#)).

#### **Lavoro. Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute.**

Con [risposta ad interpellato 6 febbraio 2024, n. 1](#), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è tornato a ribadire la propria posizione sul tema della sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. In particolare, il quesito – che verteva sull'interpretazione dell'articolo 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs 81/08 – era stato posto per conoscere se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), dovesse essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia. La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Cfr. articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), investita del quesito, ha chiarito che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione. L'assunto logico alla base dell'interpretazione ministeriale deve essere rinvenuto nella lettura combinata di alcune norme contenute nella vigente normativa prevenzionale. In particolare, il Ministero ha ricordato come, innanzitutto, il comma 1, lettera a), dell'articolo 18, del D.Lgs 81/08 abbia posto in capo al datore di lavoro e ai dirigenti, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, l'obbligo di "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28". Causalmente correlata a questa norma è quella successiva dettata dalla lettera c) della medesima disposizione che stabilisce che il datore di lavoro "nell'affidare i compiti ai lavoratori" ha l'obbligo di "tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto

continua da pag.3

alla loro salute e alla sicurezza”. Di analogo tenore, sottolinea il Ministero, sono poi le successive lettera bb) e z) che prevedono, la prima, che il medesimo datore abbia l’obbligo di “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” e, la seconda, che lo stesso abbia anche l’obbligo di “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”. La disamina dei compiti e del ruolo di parte datoriale nell’ambito dello svolgimento della sorveglianza sanitaria conduce poi il Ministero a soffermarsi sui requisiti della sorveglianza e sulle sue

modalità di svolgimento. Viene al riguardo evidenziato che tale sorveglianza – che, giova ribadire – comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” – debba essere effettuata:

- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La ricostruzione logica e metodologica richiamata ha condotto il Ministero a ritenere che “solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione”. Tale tesi è peraltro suffragata anche dalla prevalente

giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità (vengono, ad esempio, citate due importanti sentenze della Corte di Cassazione, Sez. Lav., la prima del 27 marzo 2020, n. 7566 e la seconda del 12 ottobre 2022, n. 29756), che ha chiarito che la norma di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs 81/08 va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.

## Partner

**Manage-Mind 9th Edition (a cura del Prof. Alberto Bubbio). I migliori contenuti di management a portata di clic per imparare ad immaginare il futuro.**



- Hai poco tempo per aggiornare le tue conoscenze di management in un mondo dal cambiamento sempre più profondo e rapido?
- Hai poco tempo per inserire in una tua relazione o in una tua presentazione idee e soluzioni di management che non conosci ancora in modo approfondito?
- Vuoi avere una risposta efficace e tempestiva a specifici problemi di gestione dalla formulazione della strategia, alla sua esecuzione e ad un controllo della sua realizzazione?
- Vuoi trovare suggerimenti e strumenti per affrontare lo scenario attuale e quello prospettico della “nuova normalità”?
- Hai la curiosità di capire cosa siano soluzioni come la Sustainable Balanced Scorecard o l’organizzazione «ambi-destra» o il «neuromanagement o la Wise company» o la realizzazione di una «Disruptive Innovation»?

Se rispondi in modo affermativo a queste domande allora Manage-Mind può esserti indispensabile!

Che cos’è Manage-Mind?

MANAGE-MIND è una piattaforma di e-learning, ideata da Alberto Bubbio e Dario Gulino (Università Cattaneo - Liuc Business School). In 8 anni è stata creata una vasta community

di professionals (imprenditori, manager e consulenti direzionali), interessati ad arricchire le proprie competenze, ai quali vengono offerti materiali di approfondimento (articoli, libri, webinar) che spaziano su 10 aree aziendali. Ad oggi, più di 800 persone consultano questi contenuti che sono ovviamente disponibili per loro, online 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.

Come si può accedere a Manage-Mind?

Da PC, da Smartphone o da tablet, alla tariffa convenzionata di 305 € (comprensivo di IVA 22%, anziché 365€), riservata alle sole aziende associate ANGAISA.

**Accordo-quadro ANGAISA / VM Sistemi.**



Grazie alla convenzione realizzata in collaborazione con VM SISTEMI, società del gruppo smeup, tutti i soci possono avvalersi di importanti opportunità in ambito tecnologico e digitale. smeup è una realtà del nord Italia che si occupa di accompagnare le aziende verso la trasformazione digitale adottando soluzioni software strategiche e infrastrutture IT dinamiche. VM Sistemi è l’azienda focalizzata nel fornire soluzioni ERP su misura per le imprese che operano nel settore della Distribuzione all’ingrosso, in particolare di: articoli idrotermosanitari, materiale elettrico, materiali e finiture per l’edilizia, articoli per la sicurezza e la videosorveglianza, ferramenta e utensilerie, rettifiche e ricambi. Le soluzioni ERP sono interamente sviluppate da VM Sistemi e vengono costante-

mente aggiornate per rispondere alle esigenze del mercato. Prevedono una serie di applicativi aggiuntivi a supporto della digitalizzazione aziendale, completamente integrati per ottimizzare il processo, aumentare il servizio al Cliente finale, incrementare le vendite e tenere sotto controllo il business, sempre e ovunque. La Distribuzione all’ingrosso di Articoli ITS, Materiali per l’Edilizia e Showroom rappresenta uno dei settori più evoluti e complessi, caratterizzato da un forte dinamismo dei mercati e dei prodotti. Richiede soluzioni gestionali con specifiche funzionalità applicative in grado di rispondere velocemente ai cambiamenti funzionali e strategici. Per dare risposta a queste esigenze, VM Sistemi propone la soluzione gestionale ideale: Strike. Strike è la soluzione ERP su misura pensata esclusivamente per le imprese che commerciano Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno. La soluzione è caratterizzata da un’estrema parametrizzazione e da una totale adattabilità agli schemi organizzativi di ogni azienda. Continuamente aggiornata, è lo strumento adatto per rispondere ai cambiamenti del mercato, anticipando così le richieste di chi lo utilizza quotidianamente, come supporto alla crescita del proprio business.

Le schede di presentazione delle convenzioni ANGAISA sono disponibili all’interno del [portale www.angaisa.it](https://www.angaisa.it) (Area Soci/ Convenzioni).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)).